



COMUNE DI SEZZADIO

Provincia di Alessandria

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2025 - 2027
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

Approvazione luglio 2024

SOMMARIO

- 1. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- 2. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- 3. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- 4. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- 5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- 6. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

1. Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Il territorio comunale, avente una superficie di 33,97 km², appare caratterizzato da un'accentuata fragilità demografica, soprattutto in rapporto ai livelli di invecchiamento della popolazione residente e da tassi di crescita molto ridotti. La popolazione residente a Sezzadio al 31.12.2023 è composta da 1.179 persone. La maggior parte della popolazione è residente nel concentrico del paese. La struttura della popolazione per classi di età è caratterizzata, da un lato, da una cospicua presenza di popolazione anziana e, dall'altro lato, da una ridotta presenza di popolazione giovane. Tale situazione, ovviamente, ha effetti sulle dinamiche socio economiche del territorio e sulla sua capacità di produrre ricchezza, con effetti potenzialmente negativi sulle prospettive di sviluppo e sulle dinamiche di crescita. L'economia insediata è a carattere prettamente agricolo (cereali, colture orticole e vite). Sono presenti, inoltre, alcuni insediamenti industriali ed artigianali nonché n. 13 esercizi commerciali, n. 1 ufficio postale e n. 1 farmacia. Purtroppo nel corso del 2020 l'unico sportello bancario ha chiuso. Nel corso del 2024 dovrebbero attivare uno sportello Bancomat presso l'ufficio postale. Nella giornata del venerdì si svolge il mercato settimanale, comprendente n. 8 banchi di generi vari. È presente, inoltre, un Soggiorno per Anziani.

Si evidenzia che i principali servizi pubblici comunali (servizi sociali, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, distribuzione gas, illuminazione votiva, servizio idrico integrato – depurazione, illuminazione pubblica – cattura e mantenimento cani randagi – pubbliche affissioni) sono gestiti attraverso esternalizzazione.

In materia di servizi pubblici locali, si espone quanto segue.

SOCIETA' DI CAPITALI

Sulla base della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, è stato emanato il T.U. in materia di società partecipate dalla P.A., in vigore dal 23 settembre 2016. Lo stesso ha subito emendamenti dal D.Lgs 100/2017.

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico, ma disseminate in decine di provvedimenti legislativi.

Il T.U., aggiornato cui si rinvia *in toto*, ha previsto all'art. 24, entro il 2016, una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute dalle PP.AA. in società, con adozione di deliberazione ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione, nonché trasmissione della stessa alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo, indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'alienazione deve avvenire entro un anno.

Tale provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 dell'art. 1 legge n. 190/2014.

L'art. 20 prevede, a regime, che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”.

Agli adempimenti sopra esposti il Comune ha ottemperato redigendo ed approvando il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate di cui ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, come sotto specificato.

Nell'anno 2015, nel mese di marzo, il Comune di Sezzadio ha predisposto il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, con il quale ha dato seguito a quanto previsto dall'art. 1, commi 611-614, della legge 23.12.2014, n. 190.

In ossequio alle disposizioni sopra citate, la relazione con i risultati conseguiti in merito al piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie è stata pubblicata, in data 21/03/2016, sul sito web del Comune, all'indirizzo www.comune.sezzadio.al.it, ed è stata trasmessa al Giudice Contabile per il successivo esame. Per il dettaglio delle partecipazioni detenute dal Comune, si rinvia *in toto* a tale relazione, disponibile all'indirizzo

<https://www.comune.sezzadio.al.it/portals/1962/SiscomArchivio/8/Revisione%20straordinaria%20partecipate.pdf>

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 d. lgs n. 175/2016) s.i.m.

Il quadro aggiornato delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sezzadio risulta sostanzialmente immutato rispetto a quanto già illustrato nel Piano operativo di razionalizzazione degli anni precedenti.

Il Comune di Sezzadio partecipa al capitale delle seguenti società di capitali:

Partita IVA 02021620063

Denominazione Organismo Partecipato AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.p.A.

Forma Giuridica Società S.p.a.

Percentuale di Partecipazione 0,03%

E' intenzione di questa Pubblica Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, in quanto finalizzata all'esercizio di funzioni pubbliche essenziali relative allo smaltimento rifiuti.

Revisione periodica delle partecipazioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 1, e dell'art. 26, comma 11, del d. lgs. n. 175/2016 - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, la revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31/12/2022 è stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/11/2023 con la quale:

- si è confermato che costituisce società di capitali ai fini di cui sopra la sola A.R.AL. S.P.A., in quanto le partecipazioni indirette in AMAG AMBIENTE S.P.A. ed AMV IGIENE AMBIENTALE S.R.L., detenute dal Comune per il tramite del Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, non sono detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso;
- si è deciso il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

CONVENZIONI:

Si riportano le principali convenzioni con altri Enti Locali alla data odierna

Ufficio Segreteria: Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2023 è stata attivata una Convenzione di Segreteria con i Comuni di Gavi, Fabbrica Curone, Frugarolo e Castelspina con una quota per il Comune di Sezzadio del 25% che è entrata in esercizio il 29/01/2024.

Ufficio Polizia Locale: Utilizzo ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 dipendente polizia locale del Comune di Valenza per n. 12 ore settimanali fino al 31.12.2024. Si ritiene varrà rinnovata anche per gli anni a venire. Inoltre si è ampliato il servizio con una convenzione con il Comune di Alessandria per l'utilizzo di 2 unità fino al 31.12.2024. Per questa convenzione a fine anno si valuterà l'opportunità del rinnovo.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025 - 2027

Gestione SUAP	Funzioni di Sportello Unico Attività Produttive a far data dal 01/01/2023 si è passata alla gestione dello sportello con la Camera di Commercio di Alessandria che verrà mantenuta anche per gli anni a venire.
Canile sanitario:	convenzione con il Comune di Alessandria per l'anno 2024 che presumibilmente verrà rinnovata anche per il triennio 2025 – 2027.
Centrale Unica di Committenza	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2022 si è approvata la convenzione con il Comune di Acqui Terme per la gestione della Centrale Unica di Committenza per gli anni 2022-2024. Ce probabilmente verrà rinnovata per il triennio successivo.

2. Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

3. Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il Servizio tributi del Comune si occupa della gestione delle entrate dell'ente partendo dalla programmazione della politica tributaria. La politica tributaria del Comune, tenuto conto della necessità di reperire fonti necessarie a garantire i servizi ai cittadini, si è posta come obiettivo quello di dover far fronte alle difficoltà finanziarie attraverso una razionale imposizione di tributi per garantire una fiscalità equa per i cittadini. Attraverso il costante aggiornamento della banca dati, viene assicurata la riscossione dei vari tributi comunali (IMU – TARI – Canone unico). Negli ultimi anni si sta puntando particolare attenzione al recupero di tributi per le annualità pregresse che nel Comune di Sezzadio rappresenta un grave problema. Si continuerà, anche nel corso del triennio a cui si riferisce il presente documento, a incrementare le verifiche e anche ad emettere ingiunzioni fiscali per quei contribuenti che, nonostante i ripetuti solleciti e gli accertamenti, continuano a non pagare.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono attualmente le seguenti:

L'importo attualmente previsto per n. 10 buoni pasto è di € 53,00. Nel corso del 2023 si è provveduto ad esperire la gara per il rinnovo del servizio mensa che ha portato un ulteriore aumento del costo del pasto aggiudicato a € 4,49 oltre IVA di legge. L'Amministrazione ha deciso di accollarsi il maggiore onere per gli anni 2023 e 2024. La nuova Amministrazione valuterà attentamente la possibilità di eventuali diminuzioni delle tariffe e la possibilità di individuare soglie di reddito diversificate per il pagamento. Per il pagamento si valuterà se lasciare ancora per il triennio la possibilità di effettuarlo tramite bollettino postale, bonifico o pagamento pos; avendo però introdotto già dalla fine del 2020 la possibilità, come previsto dalla vigente normativa di pagare tramite PAGOPA che dovrà inevitabilmente diventare nei prossimi anni l'unico strumento di pagamento disponibile.

Il costo del servizio scuolabus dall'anno scolastico 203/2024, veniva confermata la tariffa in € 35,00 sia per la scuola materna che per la scuola elementare. Per gli anni a venire, se non vi saranno particolari aumenti di carburante, non si prevedono aumenti nelle tariffe. Per il pagamento si valuterà se lasciare ancora per il triennio la possibilità di effettuarlo tramite bollettino postale, bonifico o pagamento pos; avendo però introdotto già dalla fine del 2020 la possibilità, come previsto dalla vigente normativa di pagare tramite PAGOPA che dovrà inevitabilmente diventare nei prossimi anni l'unico strumento di pagamento disponibile.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025 - 2027

Per quanto riguarda i canoni per l'utilizzo dei locali comunali, si riporta la tabella seguente, allegata alla deliberazione di G.C. n. 60 del 14/12/2015:

Locale utilizzato	Corrispettivo forfetario giornaliero per utenze (compreso contributo riscaldamento)	Corrispettivo forfetario giornaliero per utenze (escluso contributo riscaldamento)	Canone utilizzo giornaliero
Salone comunale "G. Saragat"	€ 60,00	€ 20,00	€ 40,00
Locali sovrastanti gli ambulatori medici delle ex scuole di vicolo San Francesco	€ 20,00	€ 10,00	€ 20,00
Locali liberi al piano terreno delle ex scuole di vicolo San Francesco	€ 20,00	€ 10,00	€ 20,00
Locali a fianco dell'ex oratorio "S. Stefano"	€ 30,00	€ 10,00	€ 20,00
Locali dell'ex ospedale "S. Giuseppe"	€ 50,00	€ 20,00	€ 30,00
Giardini adibiti a parco giochi "Mons. Scarrone"	=	=	€ 20,00

Per le associazioni che chiedono l'utilizzo per periodi prolungati, si provvederà a stipulare apposite convenzioni che, di volta in volta, prevederanno il pagamento di rimborsi spesa che terranno conto del reale utilizzo.

Fiscalità Locale

La IUC, composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dal tributo sui rifiuti (TARI), ha subito, nel corso degli anni, notevoli modifiche.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) aveva previsto in materia radicali cambiamenti, quali, ad esempio:

- l'abolizione della TASI sulla prima casa;
- la riduzione IMU e TASI del 50% della base imponibile sulle abitazioni concesse in comodato d'uso a genitori/figli;
- l'esenzione dall'IMU di tutti i terreni agricoli utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società;
- l'attribuzione ai Comuni di compensazione per le conseguenti perdite di gettito nell'ambito di complessivo ricalcolo del Fondo di Solidarietà Comunale.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) non ha confermato il "blocco" dei tributi locali introdotto dalla legge di stabilità 2016 e successivamente esteso fino al 2018. Pertanto, gli enti hanno potuto deliberare aumenti di aliquote, riduzione di agevolazioni, oltre all'istituzione di nuovi prelievi. L'Amministrazione Comunale aveva ritenuto opportuno confermare per il 2023 le aliquote già previste per il 2020, che allo stato attuale si valuta di mantenere anche per il triennio preso in considerazione dal presente documento.

Un altro notevole stravolgimento della IUC si deve al comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 "legge di Bilancio 2020" che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019.

IMU

Il versamento dell'IMU va effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Con decreto del 07/07/2023 del Ministero dell'economia e delle finanze è stato normato il prospetto di cui alla legge di Bilancio 2023, articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019".

A seguito di elaborazione del prospetto di cui sopra sul "portale del federalismo fiscale" sono state previste le seguenti aliquote per l'anno 2024, invariate rispetto all'anno precedente

Prospetto aliquote IMU - Comune di SEZZADIO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.58%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.94%
Terreni agricoli	0.76%
Aree fabbricabili	0.94%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0.94%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) categoria A1 – A8 ed A9, è riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00.

Per il triennio preso in considerazione del presente documento si valuterà la possibilità, a seguito di corretto pagamento dal tributo da parte di tutti i contribuenti, di eventuali diminuzioni delle tariffe.

TARI

La TARI è attualmente gestita dal Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Con deliberazione del C.C. n. 19 del 10.04.2019 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI con commisurazione puntuale, che è entrato in vigore il 01.01.2020 secondo il cronoprogramma predisposto dalla società Amag Ambiente e dal Consorzio di Bacino.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 04/06/2024 il predetto regolamento è stato aggiornato alle regole imposte dalla normativa vigente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 06/06/2024 si provveduto inoltre ad adeguare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025 e le tariffe per l'esercizio 2024. Nel corso del triennio si valuterà, di anno in anno, l'opportunità della revisione del PEF.

Canone Unico (già Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni e TOSAP)

A seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) del Dlgs n. 50/2016 il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2025 era stato aggiudicato alla ditta I.R.T.E.L. Srl giusta deliberazione della G.C. n. 32 in data 10.06.2019. L'amministrazione, come previsto dall'impianto normativo del nuovo Canone Unico, ha lasciato la gestione dell'intero Canone Unico (compresa quindi l'ex TOSAP in precedenza gestita in economia) alla ditta I.R.T.E.L. già incaricata, come precedentemente indicato.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà richiedere contributi per finanziare spese in conto capitale. In particolare l'Amministrazione Comunale ha partecipato a parecchi Bandi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e continuerà a presentare le richieste che riterrà opportune anche per il prossimo triennio. Le risorse previste saranno oggetto di eventuale variazione al Bilancio di Previsione e al presente documento nel caso in cui i fondi vengano assegnati all'Ente.

Nella sezione del presente documento dedicato agli investimenti si riportano i dati relativi ai finanziamenti già ottenuti e presenti del Bilanci di Previsione 2024-2026, che verranno riportati per il prossimo triennio, per le quote di competenza.

Allo stato attuale le risorse proprie sono rappresentate da oneri di concessioni edilizie e concessioni di loculi.

L'Amministrazione, eletta nel giugno 2024, cercherà di perseguire gli obiettivi previsti dal programma elettorale per quanto sarà permesso dalle risorse finanziarie, eventualmente con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione ottenuto con l'approvazione con conto consuntivo dell'esercizio precedente. Verranno assegnate alle opere le giuste priorità, affrontando eventualmente anche opere non previste che dovessero essere ritenute prioritarie ed indispensabili, con motivazioni ed importi che verranno via via specificati nelle variazioni di bilancio che comporteranno anche l'aggiornamento del presente DUPS.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente dovrà sostenere il rimborso delle rate dei 2 mutui contratti precedentemente e in scadenza nel 2025 e 2027 per un totale di circa € 11.000,00 annui per il 2025 che verrà ridotto per il termina di un mutuo a circa € 2.000,00 per l'anno 2026 e 2027.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili per mantenere i servizi tutt'ora esistenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività per raggiungere gli obiettivi fissati senza ricorrere ad ulteriori spese.

Verrà posta estrema attenzione da parte della nuova Amministrazione alla razionalizzazione delle spese, che se contenute potranno liberare risorse per nuovi investimenti o per l'abbassamento delle tariffe, in particolar modo a quelle per i servizi a domanda individuale.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Nel corso del 2023 è stato approvato il nuovo codice dei contratti con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12.

Lo stesso ha modificato la programmazione degli acquisti dei beni e servizio, prevedendo all'art. 37: *Art. 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi):*

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (€ 140.000,00).

Dalla lettura del succitato articolo si evince che la programmazione delle spese dei beni e dei servizi non deve più essere biennale ma bensì triennale e per i soli importi superiori a € 140.000,00.

Al momento non vi sono previsioni di acquisti di beni e servizi superiori ai € 140.000,00 per il triennio preso in considerazione dal presente documento.

4. Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale dipendente in servizio al 31/12/2023. Nel mese di novembre 2022 è stato sottoscritto un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che ha modificato le denominazioni delle qualifiche professionali dei dipendenti. Di seguito si indicano i dipendenti in servizio, tenuto conto della nuova classificazione.

Area	tempo indeterminato	Altre tipologie
Funzionari ed elevata qualificazione	2	
Istruttori	2	
Operatori esperti	2	
Operatori		
TOTALE	6	

Ufficio Polizia Municipale: Dal mese di novembre 2019 era stata stipulata convenzione con il Comune di Valenza per l'utilizzo ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 di un dipendente polizia locale del Comune di Valenza per n. 12 ore settimanali fino al 31.12.2020 che è stata rinnovata da ultimo con deliberazione G.C. n. 87 del 23/12/2023 è stata prorogata fino al 31/12/2024.

Nel mese di luglio 2023 era stata stipulata convenzione con il Comune di Alessandria per l'utilizzo ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 di due dipendenti della polizia locale fino al 31/12/2023 che è stata prorogata fino al 31/12/2024.

Per entrambe le convenzioni si provvederà di anno in anno, in base alla disponibilità da parte dei dipendenti e delle amministrazioni di provenienza, nonché alla necessità dell'ente, a valutarne il rinnovo.

Nel corso del 2023, si è provveduto a stipulare convenzione con il Comune di Fubine per l'utilizzo della loro graduatoria e si è provveduto all'assunzione, a far data dal 02/04/2023, di personale in area funzionari ed elevata qualificazione per gli uffici demografici. Detta assunzione è stata effettuata per coprire il posto lasciato vacante dal Responsabile dell'Ufficio Demografico che ha rassegnato dimissioni a far data dal 01/02/2023.

Nel corso del 2023 (01/11/2023) è stato collocato a richiesta a riposo un operaio in area Operatori Esperti. L'Amministrazione ha provveduto a stipulare convenzione con il Comune di Roccaverano per l'utilizzo della loro graduatoria e dal 11/09/2023 è stata formalizzata l'assunzione.

Al momento non si prevedono per il triennio né assunzioni né cessazioni dei dipendenti.

A far data dal 29/01/2024 è operativa la convenzione di segreteria con capoconvenzione Comune di Gavi e Comuni aderenti, oltre al Comune di Sezzadio, i Comuni di Frugarolo, Castelospina e Fabbrica Curone. La quota parte del Comune di Sezzadio è del 25%. Per gli esercizi 2024 e 2025 il comune beneficerà di un contributo a sostegno della spesa a carico di progetti PNRR.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio dedotta dal conto annuale del personale

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2022	6	314.519,00	30,80
2021	4	260.179,00	29,99
2020	5	217.054,00	21,68
2019	5	268.481,00	31,74
2018	6	233.586,00	25,94

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E VINCOLI DI LEGGE

Piano del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

L'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

L'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Nel quadro normativo sopra delineato si è inserita la novella legislativa, in particolare:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";
- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

– l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

L'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006, infatti dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

La circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

In fase di programmazione dell'ente deve determinare il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Il valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A) come da prospetto di seguito riportato;

Ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Con parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

Ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia come da tabella di seguito riportata:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025 - 2027

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO 2024	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2022		1.157	b
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI 2022	272.410,55 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			277.513,73 €	(a1)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNO 2020 2021 2022	1.118.427,14 € 963.832,06 € 1.122.873,95 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			1.068.377,72 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		ANNO 2022	21.963,70 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			1.046.414,02 €	(b)
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)				(c) 26,03%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM				(d) 26,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM				(e) 32,60%
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) - o = (d))			26.863,86 €	(f)
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi			299.274,41 €	(f1)
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))				(g)
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi		ANNO 2024		(h) 34,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)			94.354,67 €	(i)
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi			0,00 €	(l)
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) - Enti virtuosi			94.354,67 €	(m)
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (l) + (i)			371.868,40 €	(m1)
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - Enti virtuosi (m1) < (f)			299.274,41 €	(n)
Incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (n) se > 0			99.457,85 €	(o)
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		ANNO 2024	(a) + (o) oppure (a1) 371.868,40 €	

NOTA BENE:

Se (c) è maggiore di (d) ma è inferiore a (e), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (c) è maggiore di (d) e maggiore di (e), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (l) è maggiore di (f), l'incremento di spesa (o) non può essere superiore a (f).

L'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese

sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

L'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

L'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

La Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;*

Ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025 - 2027

La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024 - 2026, inserita nel PIAO, a seguito di attenta valutazione ha evidenziato:

- a) il fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) le possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) i vincoli cogenti in materia di spese di personale;

A seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

5. Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'Amministrazione cercherà di perseguire il completamento delle opere previste dal programma elettorale, tra cui la più rilevante sarà la sistemazione di strade bianche e relativi fossi, sia tramite utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto di Gestione, sia con l'utilizzo di contributi ottenuti. Inoltre l'Amministrazione continua a ricercare fondi per realizzare le opere che ritiene più utile per la comunità.

Si riportano per completezza di seguito gli interventi previsti dal bilancio 2024 in corso di realizzazione:

- sistemazione dell'area creatasi con l'abbattimento di Casa Piccione
- nuova zona verde con area fitness da realizzarsi in zona Roncarino;
- Sostituzione serramenti esterni primo piano Palazzo S. Giuseppe;
- Rifacimento parziale Campetto Rosso.

Sono state da ultimo richiesti i seguenti contributi sui seguenti progetti, di cui si attende ancora di conoscere l'esito e che verranno inserite nel Bilancio in caso di approvazione:

Progetto per il potenziamento impianto di videosorveglianza per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.	50.000,00	Ministero Interno
Progetto di riqualificazione urbana del Castelforte. Programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027	155.000,00	Regione
Bando pubblico per il Finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni	260.000,00	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia

Sono inoltre stati richiesti i seguenti contributi a valere sul PNRR.



NextGenerationUE

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica Covid-19 con il **Next Generation EU (NGEU)**. È un programma di portata e ambizione inedite (750 mld €), che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. Per accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU) ciascuno Stato membro ha predisposto un **Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan)** dove ha inserito un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano è stato presentato alla Commissione UE in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021. Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all'Italia 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF – 191,50 mld €) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU – 13 mld €).

Il piano si articola in **sei missioni**.

La **prima missione, "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura"**, stanZIA complessivamente 49,1 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo complementare.

La **seconda missione, "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica"**, stanZIA complessivamente 68,6 miliardi – di cui 59,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,1 miliardi dal Fondo complementare.

La **terza missione, "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile"**, stanZIA complessivamente 31,4 miliardi – di cui 25,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,06 miliardi dal Fondo complementare.

La **quarta missione, "Istruzione e Ricerca"**, stanZIA complessivamente 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo complementare.

La **quinta missione, "Inclusione e Coesione"**, stanZIA complessivamente 22,5 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,7 miliardi dal Fondo complementare.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025 - 2027

La **sesta missione, "Salute"**, stanZIA complessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo complementare.

Il Comune di Sezzadio nel corso del 2022 ha partecipato a parecchi bandi previsti dal PNRR sulle diverse missioni.

Su alcuni bandi purtroppo abbiamo già avuto riscontro negativo, di altri gli interventi sono stati ammessi ma al momento non finanziati. Potrebbero esserlo in un secondo momento in caso di economie da parte di enti finanziati o di integrazione dei fondi di finanziamento. Da ultimo di altri non sono ancora state approvate le graduatorie.

Inoltre, alcuni interventi, di cui l'ente era già destinatario di contributo (decreto Crescita) sono confluiti nelle risorse del PNRR.

Di seguito si indicano i progetti, con gli importi, e gli esiti:

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO SAN GIUSEPPE - INSTALLAZIONE ASCENSORE	62.388,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	27.728,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E FACCIATE DEL PALAZZO SAN GIUSEPPE	48.524,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	138.640,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO DEL SOTTOTETTO E DEL PORTICO	48.524,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	76.252,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE EX MUNICIPIO IN VIA GRAMSCI - RIFACIMENTO TETTO CON COIBENTAZIONE	173.300,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE EX MUNICIPIO IN VIA GRAMSCI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	159.436,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO SAN GIUSEPPE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E COIBENTAZIONE LOCALI ACCESSORI	117.844,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE IN USO ALLA SCUOLA PRIMARIA - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	76.252,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	27.728,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SOSTITUZIONE PARTE DEI SERRAMENTI ESTERNI	41.592,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO	23.000,00	Interventi ammessi ma NON finanziati

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025 - 2027

SPORTIVO E DELLA PALESTRA COMUNALE		
NUOVO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ""S. STEFANO"" E PALESTRA DI VIA G. ROMITA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	127.000,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE - DAL CASTELFORTE ALLA VIA AEMILIA SCAURI TRA STORIA, NATURA, GASTRONOMIA E AMBIENTE	1.300.000,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MAGAZZINO/ARCHIVIO COMUNALE	42.000,00	Interventi ammessi ma NON finanziati
TORRENTE STANAVAZZO INTERVENTO DI RIPRISTINO DIFESA MURARIA DI PARTE DEL CENTRO ABITATO DI SEZZADIO	76.252,00	Interventi in attesa di esito Graduatoria 2023
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PRIMO PIANO PALAZZO S. GIUSEPPE	50.000,00	DECRETO CRESCITA 2024
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA (inizialmente fondi Regionali passati poi in PNRR) 2.326.808,00	2.326.808,00	Interventi ammessi ma NON finanziati

Fondi PNRR digitale PADIGITALE2026.

All'interno dei contributo PNRR nella prima missione, per il digitale sono stati creati appositi fondi denominati "PADIGITALE2026. Il Comune di Sezzadio ha presentato sette domande, di cui di seguito si indicano i riferimenti. Al momento tutte le richieste sono state finanziate e terminate. Di alcune vi è già stata anche la liquidazione, altre sono in verifica ed è in fase di controllo da parte dell'asseveratore per il pagamento. La specifica è nel prospetto seguente:

1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922	In verifica
1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000	In verifica
1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	2.187	In verifica
1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	19.752	Liquidato
1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147	Liquidato
1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022	9.712	Liquidato
1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172	Liquidato

L'ente inoltre continuerà, anche relativamente ai fondi PNRR, a presentare richieste di finanziamento sui progetti che valuterà di interesse. Gli stessi verranno inseriti nel Bilancio di Previsione e nel presente DUP qualora l'Ente risultasse aggiudicatario del finanziamento.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Si ritiene che le seguenti opere non termineranno nel corso dell'esercizio 2024 e continueranno nell'esercizio 2025:

- sistemazione dell'area creatasi con l'abbattimento di Casa Piccione
- nuova zona verde con area fitness da realizzarsi in zona Roncarino;
- Sostituzione serramenti esterni primo piano Palazzo S. Giuseppe;
- rifacimento piazzale campetto rosso.

6. Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà controllare che entrate e spese siano coerenti con le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a riscuotere e pagare quanto preventivato in bilancio.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Sezzadio, lì 13.07.2024